

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 30 settembre 2015 n.148

(Ratifica Decreto-Legge 30 giugno 2015 n.97)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto - Legge 30 giugno 2015 n.97 – "Interventi urgenti in materia di lavoro, ammortizzatori sociali e di trattamento previdenziale anticipato", promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e precisamente:

- considerata la straordinaria necessità di far fronte adeguatamente alla difficile fase economica, ed in particolare al perdurare della situazione di grave crisi occupazionale e al costante aumento del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni nonché all'attivazione delle procedure di licenziamento collettivo e conseguente ammissione allo stato di mobilità di un numero sempre più elevato di lavoratori;
- viste la necessità e l'urgenza di prorogare i termini in imminente scadenza di cui al Decreto – Legge 24 luglio 2014 n.118 "Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali e di trattamento previdenziale temporaneo", al fine di tutelare i disoccupati ultracinquantenni con grandi difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro, consentendo di poter usufruire di un più lungo periodo di tempo per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, introducendo ulteriori strumenti di tutela, estendendo le condizioni di accesso all'accordo aziendale di solidarietà, tutto ciò fino alla revisione del sistema degli ammortizzatori sociali;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.39 adottata nella seduta del 23 giugno 2015;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 settembre 2015;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.14 del 18 settembre 2015;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 30 giugno 2015 n.97 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO, AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ANTICIPATO

Art.1

(Indennità di disoccupazione: disposizioni straordinarie)

1. Le disposizioni relative all'erogazione dell'Indennità di disoccupazione straordinaria, di cui all'articolo 1 del Decreto – Legge 24 luglio 2014 n.118, sono prorogate fino al 30 giugno 2016 per

coloro che sono in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale anticipato, di cui all'articolo 2 del medesimo decreto – legge.

- 2. Hanno diritto di accesso all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori che abbiano sottoscritto un accordo di mobilità entro il 30 giugno 2016.
- 3. Dal reddito determinato a norma dell'articolo 1, comma 6 del Decreto Legge n.118/2014 non sono deducibili le passività di cui all'articolo 14, comma 1, alla lettera a) della Legge 16 dicembre 2013 n.166 (*Smac Card*).
- 3-bis. I lavoratori che abbiano sottoscritto Accordi di Mobilità entro il 30 giugno 2015 hanno diritto alle indennità così come previste dall'articolo 1 del Decreto Legge n.118/2014.

Art.2

(Domanda del trattamento previdenziale anticipato e della pensione ordinaria anticipata)

1. Il termine per la presentazione della domanda di accesso al trattamento previdenziale anticipato e alla pensione ordinaria anticipata, di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto — Legge n.118/2014 è fissato al 30 giugno 2016.

Art.3

(Attività socialmente utili)

- 1. In applicazione delle disposizioni previste all'articolo 2 del Decreto Delegato 29 dicembre 2010 n. 200 "Attività socialmente utili", i lavoratori iscritti nelle Liste di Avviamento al Lavoro che percepiscono l'Indennità Economica Speciale possono essere impiegati in attività socialmente utili, anche ulteriori rispetto a quelle previste al citato articolo 2, nei settori di pubblica utilità della Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato, individuate dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica, sulla base delle indicazioni pervenute dai Direttori degli Uffici della Pubblica Amministrazione e degli Enti del Settore Pubblico Allargato.
- 1-bis. Le disposizioni previste dal Decreto Delegato n.200/2010 e quelle di cui al comma 1 non si applicano a coloro che percepiscono l'indennità di disoccupazione ai sensi del Capo IV della Legge $31\,\mathrm{marzo}\ 2010\ n.73.$

Art.4

(Accordi aziendali di solidarietà)

- 1. Le imprese che hanno già utilizzato ai sensi dell'articolo 8 del Decreto-Legge n.118/2014 l'Accordo aziendale di solidarietà alla data del 30 giugno 2015, al raggiungimento di 12 mesi, possono sottoscrivere nuovamente l'accordo per ulteriori sei mesi.
- 2. In favore di imprese che occupano un numero di lavoratori superiore a 100, per la salvaguardia dei livelli occupazionali, è consentita la sottoscrizione dell'Accordo aziendale di solidarietà, di durata non superiore a 24 mesi, in deroga all'articolo 8, comma 8 del Decreto Legge n.118/2014.

Art.5

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

- 1. I lavoratori che risultano essere soci della società con la quale hanno un rapporto di lavoro subordinato, con una partecipazione pari o inferiore all'1%, hanno diritto a tutto quanto previsto dalla Legge n.73/2010 e successive modifiche.
- 1-bis. Nel caso in cui si proceda alla riduzione percentuale della partecipazione del lavoratore subordinato fino al raggiungimento dell'1% di cui al comma 1, si applica quanto previsto al comma

11 dell'articolo 6 della Legge n.73/2010, così come sostituito dall'articolo 61 della Legge 20 dicembre 2013 n.174 .

Art.6

(Incentivi volti a favorire l'occupazione)

- 1. Al fine di favorire l'assunzione di lavoratori iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro che abbiano compiuto o superato i 50 anni d'età, si applica uno sgravio sui contributi dovuti dall'impresa per le nuove assunzioni, in mansioni non dirigenziali, pari al 50% per cinque anni.
- 1-bis. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 si applica anche qualora il lavoratore venga assunto ai sensi di normativa che stabilisca incentivi per l'assunzione per diverse tipologie contrattuali: in tal caso, per la sola parte relativa alla decontribuzione a favore dell'impresa, si applica la normativa che stabilisce le migliori condizioni nell'ambito dei cinque anni.
- 1-ter. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 bis non è cumulabile con altre forme di decontribuzione previste dalla normativa vigente.
- 1-quater. I costi relativi all'applicazione del presente articolo sono posti a carico del Bilancio dello Stato sul Capitolo 2-4-7460 "Fondo speciale per interventi sull'occupazione e contenimento del costo del lavoro".

1-quinquies. Nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa per causa non imputabile al lavoratore durante l'applicazione della decontribuzione di cui al comma 1, l'impresa è tenuta a restituire all'Istituto per la Sicurezza Sociale la somma corrispondente agli sgravi contributivi di cui abbia beneficiato.

Art.6-bis

(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale e accessorio)

1. All'articolo 1, comma 1 della Legge 19 settembre 2014 n.147 è aggiunta la seguente lettera g):

"g) le attività di onoranze funebri.".

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 settembre 2015/1715 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI Andrea Belluzzi – Roberto Venturini

> IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Gian Carlo Venturini